

Imprese in crisi escluse dalle società di comodo

Delega fiscale

Niente regime presuntivo per le aziende che utilizzano istituti del Codice della crisi

Lo dovrebbe chiarire in via definitiva il decreto che attua la legge 111/2023

Pagina a cura di
Giulio Andreani

Il decreto sulla fiscalità della crisi previsto dalla legge delega sulla revisione del sistema tributario (legge 111/2023), interverrà con una norma sostanzialmente interpretativa anche sui presupposti della disapplicazione del regime delle società di comodo nei confronti di quelle imprese che sono assoggettate o fanno ricorso a uno degli istituti disciplinati dal Codice della crisi.

Le società di comodo

Tale regime, introdotto nell'ordinamento per contrastare l'utilizzo – e soprattutto l'abuso – di soggetti societari che non svolgono un'effettiva attività economica, prevede infatti che quando non si verificano le condizioni di operatività indicate al comma 1 dell'articolo 30 della legge 724/1994, gli ordinari criteri di determinazione del reddito siano sostituiti da criteri presuntivi di redditività dei singoli beni della società.

L'applicazione di tale metodo

presuntivo presuppone, tuttavia, che il contribuente eserciti l'attività in condizioni di normalità, dal momento che la produzione di un reddito ordinario derivante dell'utilizzo normale dei beni aziendali – qual è teoricamente quello discendente dai suddetti coefficienti – richiede un altrettanto ordinario e normale esercizio dell'impresa. Cosa che non avviene quando una società accede a uno strumento di regolazione della crisi.

Le imprese in crisi

L'articolo 30, comma 1, n. 6-ter), della legge 724/1994, a seguito dell'integrazione operata dalla legge 244/2007, esclude già dal test di operatività – previsto per la qualificazione di una società come "di comodo" – quelle imprese «in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo». Inoltre, con il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008, tale disapplicazione è stata estesa, senza necessità di presentare alcuna istanza, «alle società assoggettate ad una delle procedure indicate nell'articolo 101, comma 5, del Tuir ovvero ad una procedura di liquidazione giudiziaria». Tra queste procedure rientrano anche istituti diversi da quelli specificamente menzionati dal citato articolo 30; ciononostante, esse costituiscono solo una parte degli strumenti di regolazione della crisi disciplinati dal Codice della crisi. Elemento che costituisce una prima lacuna della norma, che risulta incompleta in quanto non adeguata all'in-

troduzione di nuovi istituti.

Inoltre, detta disapplicazione rileva solo con riferimento «ai periodi d'imposta precedenti all'inizio delle predette procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente all'inizio delle procedure medesime». Ciò costituisce una seconda lacuna della disposizione, perché non sussiste alcuna ragione per la quale la disapplicazione in oggetto dovrebbe rilevare solo in tale periodo e non anche negli anni successivi; non può infatti essere messo in dubbio che anche nel corso di tali anni, in cui ha luogo il risanamento, l'impresa operi in condizioni patologiche, che non consentono di poter ritenere fisiologica l'applicazione dei parametri previsti dalla disciplina delle società di comodo.

Il chiarimento

Da qui l'esigenza di precisare la portata della disposizione recata dal comma 1, lettera c), n. 6-ter, dell'articolo 30 della legge n. 724/2004, prevedendo che la disciplina delle società di comodo non si applichi alle società assoggettate o che hanno fatto ricorso a uno degli istituti disciplinati dal Codice della crisi. Detta disapplicazione opera dal periodo d'imposta anteriore a quello in cui l'impresa accede allo strumento di regolazione sino al termine del periodo d'imposta in cui viene disposta la chiusura di tale strumento, o, nel caso di istituti per i quali non è previsto un formale provvedimento di chiusura, sino al termine del quarto periodo d'imposta successivo a quello iniziale.